



Milano, 2 novembre 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 35/2017

**I SERVIZI DI MENSA, O ALTERNATIVI, A FAVORE DI DIPENDENTI O
COLLABORATORI**

Il D.M n. 122/2017 (di seguito il “DM”), a partire dal 9 settembre 2017, ha dato attuazione all’art. 144 del D.L. n. 50/2017 ed ha individuato gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto nonché le indicazioni ed il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei ticket ed i titolari degli esercizi convenzionabili.

Caratteristiche dei buoni pasto

I dipendenti aziendali possono accedere al servizio di mensa avvalendosi delle prestazioni sostitutive della mensa quali i buoni pasto o ticket restaurant.

In pratica, i buoni pasto rappresentano dei documenti di legittimazione, emessi in forma cartacea o in forma elettronica (card o badge) come metodo di pagamento presso gli esercizi convenzionati in ambito della somministrazione di alimenti e bevande di prodotti alimentari.

Pertanto, i titolari dei buoni pasto, ovvero i prestatori di lavoro subordinato (a tempo pieno e parziale anche quando l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto), e i soggetti che hanno istaurato con il datore di lavoro un rapporto di collaborazione anche non subordinato, potranno ottenere il servizio sostitutivo della mensa al valore facciale indicato sul buono stesso cedendolo all’esercizio convenzionato. In questo modo l’esercizio convenzionato che riceve il buono pasto sarà in grado di provare in modo documentato nei confronti della società emittente l’avvenuta somministrazione di pasti o prodotti alimentari o la cessione di prodotti di uso alimentare.

I buoni pasto non sono cedibili e neppure cumulabili oltre il limite di 8 buoni e sono utilizzabili solo dal titolare.

Soggetti che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa

Inoltre, i buoni pasto sono ora accettati da una ampia gamma di soggetti tra i quali quelli che esercitano la somministrazione di pasti e bevande elencati nell’art. 3 del DM (per esempio, mercatini, spacci aziendali, agriturismi, supermercati, ipermercati e altri).

Aspetti fiscali

1. Ai fini delle imposte dirette ed indirette:

(i) Il **servizio di mensa** non è tassato in capo ai dipendenti/collaboratori che ne beneficiano se è messo a disposizione della generalità di dipendenti, di categorie di dipendenti (dirigenti, impiegati, operai, ma anche addetti all'amministrazione, addetti al reparto commerciale, operai del turno di notte, dipendenti con una determinata qualifica, ecc.), di collaboratori co.co. (compresi gli amministratori).

Il costo è sempre interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF; ai fini IRAP è invece deducibile solo se i dipendenti beneficiari risultano assunti con contratto a tempo indeterminato, ovvero apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e personale addetto alla ricerca e sviluppo.

L'impresa, in locali propri o di terzi, può gestire una mensa per i propri dipendenti/collaboratori (acquistando impianti, macchinari, vettovaglie e utilizzando personale proprio).

La fruizione della mensa non comporta alcuna tassazione né contribuzione per il dipendente.

Tutti i costi sono per l'impresa interamente deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

Anche l'IVA relativa all'acquisto di alimenti e bevande è interamente detraibile, poiché destinata ad un servizio di somministrazione.

(ii) Il **“buono pasto”** è da considerarsi un servizio sostitutivo della mensa; viene assegnato al dipendente o collaboratore, (compreso l'amministratore), è esente da tassazione e contribuzione nel limite di € 5,29 giornalieri (se erogato in forma caracea e di € 7 al giorno (se fornito in modalità elettronica), sempre che, come già accennato, venga corrisposto alla generalità dei dipendenti/collaboratori L'eccedenza assume rilevanza fiscale e contributiva.

Tuttavia, è da ritenersi che la parte del buono pasto che, superando l'importo di € 5,29, (€ 7 in modalità elettronica) forma reddito al dipendente, non sia deducibile ai fini IRAP.

L'ente emittente i buoni pasto fatturerà all'impresa il valore facciale dei buoni scorporando l'IVA del 4%. Detta IVA è interamente detraibile per l'impresa. Il costo del buono pasto è per il datore interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF e ai fini IRAP.

È altresì possibile che l'impresa stipuli **convenzioni con pubblici esercizi**, in modo che i propri dipendenti/collaboratori vi si rechino per consumare il pasto durante la pausa-pranzo.

La convenzione può prevedere la corresponsione di un buono pasto o di un buono valore.

Il **buono pasto** prevede che il datore intervenga totalmente nel pagamento di una determinata composizione.

Il **buono valore** si ha nel caso in cui il datore stabilisca un prezzo fisso indipendentemente dai prezzi di listino e dalla composizione del pasto; l'eventuale differenza resta a carico del lavoratore. Dal punto di vista pratico, al lavoratore verrà assegnato l'apposito buono (concordato con il ristoratore) che verrà consegnato dal lavoratore medesimo al ristoratore, il quale erogherà il pasto secondo le caratteristiche concordate con la impresa.

A fine mese (o altra tempistica concordata), il ristoratore emetterà fattura alla impresa, allegando



copia dei buoni consegnati dai lavoratori che attestano il numero di pasti erogati in convenzione. L'IVA è interamente detraibile per il datore e il costo è interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

Aspetti contabili

Le imprese che redigono il bilancio a norma degli artt. 2423 e seg. C.C., collocheranno nella voce B7 del conto economico il costo dei buoni pasto, ovvero tra i costi di acquisto di un servizio reso da terzi a favore del dipendente, per competenza ossia con riferimento alla data in cui il dipendente ha fruito del servizio.

Cordiali saluti.